



DELIBERA N. 123/25/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'
TELEPADOVA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELEPADOVA - 7 GOLD") PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 20,
COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990 N. 223 E NELL'ART. 8, COMMA
2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONT. CRC FRIULI VENEZIA GIULIA N. 2/2025 – PROC. N. 23/25/FB - MRM)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 novembre 2025;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva*", convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge regionale n. 11 dell'11 aprile 2001, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia l’esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura (...)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi ad esso delegate dall'Autorità, con nota prot. n. 3770/P del 6 maggio 2025 ha chiesto alla società Telepadova S.r.l. autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale “TELEPADOVA - 7 GOLD”, di trasmettere le registrazioni dei programmi diffusi da quest'ultimo nel periodo compreso tra il 14 e il 20 aprile 2025.

La società Telepadova S.r.l., con nota del 9 maggio 2025, ha comunicato che a causa di un guasto ad uno degli archivi elettronici dell'emittente, non era in grado di fornire le registrazioni per tutto l'arco temporale richiesto ad eccezione della giornata del 18 aprile 2025 a partire dalle ore 12.00 e delle intere giornate del 19 e 20 aprile 2025. La citata società precisava inoltre di poter trasmettere, per le giornate mancanti (14, 15, 16, 17 e 18 aprile 2025), le registrazioni delle edizioni dei telegiornali non marcate temporalmente.

Con provvedimento CONT. N. 02/2025 del 25 giugno 2025 (prot. 5239/P), notificato in pari data alla società Telepadova S.r.l., il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS per non aver conservato la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi dal 14 al 20 aprile 2025.

2. Deduzioni della società

La società Telepadova S.r.l., a seguito della notifica del citato atto di contestazione, con nota del 23 luglio 2025, nel ribadire che per i giorni indicati dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia non è stato possibile recuperare i file e i dati integrali relativi alla programmazione a causa di un guasto al dispositivo di registrazione risultato danneggiato per la rottura fisica di quattro dischi in configurazione raid, ha chiesto l'archiviazione del procedimento evidenziando che l'emittente ha agito in buona fede provvedendo a sostituire l'apparecchiatura una volta accertato l'inconveniente occorso.

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, considerate le circostanze rappresentate nelle citate memorie difensive del 23 luglio 2025, con Delibera n. 17/2025 del 21 agosto 2025, ha confermato quanto rilevato nell'atto Contestazione n. 02/2025 del 25 giugno 2025, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Valutazioni dell'Autorità

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione da parte della società Telepadova S.r.l., della registrazione integrale dei programmi diffusi da “TELEPADOVA - 7 GOLD” dal 14 al 20 aprile 2025, ed in particolare per la incompleta registrazione della programmazione mandata in onda nei

giorni 14, 15, 16 e 17 aprile, ed altresì nella giornata del 18 aprile 2025 dalle ore 00.00 alle ore 12.00.

La circostanza addotta dalla citata società riguardo al guasto occorso all'apparecchiatura di registrazione non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguitabilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi con le relative informazioni inerenti alla data e all'ora di diffusione per i tre mesi successivi alla trasmissione. Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell'illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, la società Telepadova S.r.l., si è limitata a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che il mancato adempimento dell'obbligo di conservare la registrazione dei programmi mandati in onda sia dipeso da un guasto al dispositivo dedicato, senza peraltro provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione; non è pertanto ravvisabile la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, se la società avesse operato i dovuti controlli circa la funzionalità del sistema di videoregistrazione, il guasto riscontrato sarebbe stato rilevato in tempo utile evitando così il protrarsi della violazione contestata, verificatasi per oltre la metà della settimana compresa tra il 14 e il 20 aprile 2025. Pertanto, la responsabilità della parziale perdita delle registrazioni della programmazione, conseguenza di un'anomalia evitabile con misure strutturali di prevenzione, non può essere attribuita al caso fortuito bensì al soggetto che non ha operato un costante controllo sul corretto funzionamento del sistema di videoregistrazione. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento

per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 67, commi 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS nella misura del minimo edittale pari ad euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Telepadova S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, considerato che la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa da “TELEPADOVA - 7 GOLD”, risulta limitata ad alcune giornate della settimana compresa tra il 14 e il 20 aprile 2025.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2024, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 1.304.252,00 euro e una perdita di esercizio.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telepadova S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale “TELEPADOVA - 7 GOLD”, con sede legale in Padova (PD),

via Venezuela n. 15/A, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 123/25/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT55X0100003245BE00000000VE per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 123/25/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella